

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
TRIBUNALE FEDERALE

nel procedimento instaurato dal Procuratore Federale

a carico dei tesserati

Pier Luigi Basso, Angelo Damia, Milan Mrdja, Igor Naumkin e Andrea Stella
e delle società affiliate

A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi", Club 64 A.S.D. e Club Scacchi Capri A.D.

il Tribunale Federale, composto da

Tullio Scovazzi, presidente,

Isidoro Di Giovanni, giudice,

Paolo Grassi, giudice,

riunitosi il 25 novembre 2017, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana, Viale Regina Giovanna 12, Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 3 agosto 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale i cinque tesserati e le tre società sopra indicati contestando ai detti soggetti varie violazioni al Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD) della Federazione Scacchistica Italiana relative a comportamenti tenuti nella maggior parte dei casi in vista o nel corso del torneo di Montebelluna 2017.

Nel dettaglio, il Procuratore contestava le seguenti violazioni del RDG:

A. Pier Luigi Basso

A1. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, e 42 del vigente RGD, per aver consapevolmente concorso, quale ideatore e organizzatore dei Tornei di Montebelluna 2017, alla realizzazione di un torneo (quello svoltosi con la formula "Scheveningen") esclusivamente preordinato, mediante accordi illeciti raggiunti prima del, o durante, il torneo, ad alterarne il regolare svolgimento al fine di permettere al tesserato Andrea Stella di conseguire un punteggio sufficiente al riconoscimento della norma di Grande Maestro Internazionale; risultato poi raggiunto all'esito dell'alterata competizione;

A2. Violazione degli artt. 2, 3 e 35, c. 1, del vigente RGD, per aver reiteratamente esternato ad altri tesserati espressioni di approvazione e di esaltazione degli illeciti fenomeni della compravendita delle partite di scacchi nel corso dei tornei e, più in generale, della fraudolenta

Scovazzi

[Signature]

[Signature]

manipolazione, mediante accordi tra i giocatori e/o tra giocatori ed organizzatori, dei risultati dei tornei stessi,

A3. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, 41 e 42 del vigente RGD, per aver reiteratamente tentato di coinvolgere, nei suddetti fenomeni di illecita manipolazione dei tornei, altri tesserati, alcuni dei quali minorenni.

B. Andrea Stella

B1. Violazione degli artt. 2, 3 e 32, c. 1, del vigente RGD, per aver consapevolmente concorso, quale giocatore e quale supporto nell'organizzazione, alla realizzazione di un torneo (quello svoltosi a Montebelluna nel 2017 con la formula "Scheveningen") esclusivamente preordinato, mediante accordi illeciti raggiunti prima del, o durante, il torneo, ad alterarne il regolare svolgimento al fine di permettere allo stesso Stella di conseguire un punteggio sufficiente al riconoscimento della norma di Grande Maestro Internazionale, risultato poi raggiunto all'esito dell'alterata competizione;

B2. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, e 41 del vigente RGD, per aver tentato di coinvolgere altro giocatore (Maestro Internazionale Antonio Martorelli) nella manipolazione, dietro corrispettivo, del risultato della partita che i due hanno disputato nel penultimo turno della semifinale del campionato italiano, tentativo non riuscito a causa del rifiuto del Martorelli.

B3. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, del vigente RGD, per aver tentato di coinvolgere altri tesserati nell'illecita manipolazione dei tornei di Montebelluna.

C. Milan Mrdja

C1. Violazione degli artt. 2, 3 e 32, c. 1, del vigente RGD, per aver consapevolmente concorso, quale giocatore, alla realizzazione di un torneo (quello svoltosi a Montebelluna 2017 con la formula "Scheveningen") esclusivamente preordinato, mediante accordi illeciti raggiunti prima del o durante il torneo, ad alterarne il regolare svolgimento al fine di permettere al tesserato Stella Andrea di conseguire un punteggio sufficiente al riconoscimento della norma di Grande Maestro Internazionale, risultato poi raggiunto all'esito dell'alterata competizione.

C2. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, 41 e 42 del vigente RGD per aver reiteratamente tentato di coinvolgere, nei suddetti fenomeni di illecita manipolazione dei tornei, altri tesserati, alcuni dei quali minorenni.

D. Igor Naumkin

D1. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, e 41 del vigente RGD, per aver tentato di coinvolgere altro giocatore (Alex Dobboletta) nella manipolazione, dietro corrispettivo, del risultato della partita che i due avrebbero disputato nel primo turno di uno dei tornei di Montebelluna 2017, tentativo non riuscito a causa del rifiuto di Dobboletta.

Yoon asr



D2. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, 41 e 42 del vigente RGD per aver reiteratamente tentato di coinvolgere, nei suddetti fenomeni di illecita manipolazione dei tornei, altri tesserati, alcuni dei quali minorenni.

E. Tesserato Angelo Damia

E1. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, e 41 del vigente RGD, per aver consapevolmente concorso nel tentativo del tesserato Naumkin di perpetrare l'illecito sportivo di cui al precedente capo D1, tentativo non riuscito a causa del rifiuto del Dobboletta.

E2. Violazione degli artt. 2, 3, 32, c. 1, e 41 del vigente RGD, per aver tentato di coinvolgere altro giocatore (Olga Zimina) nella manipolazione, dietro corrispettivo, del risultato di una partita dei campionati italiani a Fano, tentativo non riuscito a causa del rifiuto della Zimina.

F. Società affiliate

Il Procuratore Federale contestava poi alle società sportive A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi", Club 64 A.S.D. e Club Scacchi Capri A.D., presso le quali dichiarava essere tesserati i cinque deferiti, la loro responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 5 RGD per i fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai loro tesserati.

Quanto alla A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi", la Procura contestava altresì l'ulteriore responsabilità prevista dall'art. 4, c. 2, RGD, in quanto il tesserato Basso risultava essere, all'epoca dei fatti, legale rappresentante del suddetto sodalizio.


Il Tribunale fissava udienza per il 25 settembre 2017, alla quale erano presenti il Procuratore Federale e il Vice-Procuratore Federale e i seguenti deferiti: Basso, assistito dall'avv. Rolando Favella; Naumkin, assistito dall'avv. Pier Francesco Sica; Stella, assistito dall'avv. Giuseppe Sgargi; A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi", rappresentata dall'avv. Italo Albanese; Club 64 A.S.D., rappresentato dall'avv. Pier Francesco della Porta (sostituito dall'avv. Giuseppe Cordedda). Nessuno era presente per il Club Scacchi Capri A.D.

Il presidente del Tribunale, tenuto conto dell'art. 72, c. 2, RDD, invitava i deferiti Damia e Mrdja, che erano presenti di persona, a nominare un difensore. Mrdja designava l'avv. Sica. Damia si riservava di designare quanto prima un difensore.

Il Tribunale, per i motivi esposti nel verbale dell'udienza del 25 settembre 2017, respingeva la richiesta del deferito Mrdja di avere un interprete di lingua croata e di ottenere la traduzione degli atti del procedimento in tale lingua.

Nella stessa udienza il Tribunale stabiliva il calendario delle udienze successive (15 e 22 ottobre 2017) e invitava le parti a precisare i mezzi istruttori dei quali chiedevano ammissione, riservandosi di decidere in proposito.

G. Cassi




Con ordinanza del 25 settembre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale si pronunciava sull'ammissione delle prove richieste.

Con ordinanza del 4 ottobre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale, decidendo sul reclamo presentato dal Club 64 A.S.D., confermava alcune delle decisioni in materia istruttoria prese con l'ordinanza del 25 settembre 2017 e confermava la decisione di tenere le due successive udienze nel giorno di domenica.

Con ordinanza del 5 ottobre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale, decidendo sul reclamo presentato dall'A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi", confermava alcune delle decisioni in materia istruttorie prese con l'ordinanza del 25 settembre 2017 e confermava la decisione di tenere le due successive udienze nel giorno di domenica. Prendendo atto che il 22 ottobre 2017 si sarebbe tenuta una consultazione referendaria nelle regioni Lombardia e Veneto, il Tribunale disponeva che l'udienza da tenersi in tale data avesse termine non più tardi delle ore 14,30.

All'udienza del 15 ottobre 2017, il deferito Damia si costituiva tramite l'avv. Manuela Cuzzocrea.

Alla stessa udienza venivano sentiti i testimoni Luca Moroni, Renzo Renier, Mirella Spinella, Marco Lantini, Mirko Trasciatti, Sabino Brunello e Olga Zimina (collegata elettronicamente).

Con ordinanza del 19 ottobre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale, in accoglimento del reclamo del Procuratore Federale avverso l'ordinanza del 25 settembre 2017, disponeva l'acquisizione di una dichiarazione manoscritta di Carlo Traversi e l'ammissione dello stesso come teste.

Con altra ordinanza del 19 ottobre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale respingeva alcune richieste istruttorie del deferito Damia.

All'udienza del 22 ottobre 2017, il Tribunale, visto l'art. 83, c. 5, lett. c, RGD, e su congiunta richiesta di tutte le parti costituite, sospendeva sino al 25 novembre 2017 il termine per la pronuncia della decisione di primo grado, dovendosi procedere ad accertamenti di particolare complessità e fermo restando l'espletamento delle attività istruttorie previste.

Alla stessa udienza venivano sentiti i testimoni Gianpietro Pagnoncelli, Alex Dobboletta, Carlo Traversi, Ezio Montalbini, Giulio Borgo (collegato elettronicamente) e Michele Godena (collegato elettronicamente).

Con ordinanza del 25 Ottobre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale, respingeva alcune richieste istruttorie presentate dai deferiti Stella, Mrdja, Naumkin, Basso e Damia. Il Tribunale, visto l'art. 55, c. 4, RGD, disponeva di richiamare il testimone Lantini.

Scacchi



Con ordinanza del 2 novembre 2017 e sulla base dei motivi in essa esposti, il Tribunale respingeva alcune richieste istruttorie presentate dal deferito Stella.

All'udienza del 4 novembre 2017, il Tribunale respingeva, per i motivi esposti nel verbale dell'udienza stessa, alcune richieste istruttorie presentate dal deferito Damia.

Alla stessa udienza, sentito di nuovo il testimone Lantini, il Presidente invitava le parti alla discussione della causa. Esponevano quindi oralmente le rispettive conclusioni il Procuratore Federale e i difensori dei deferiti Basso, Damia e Stella. Note conclusionali scritte erano state presentate, nei termini fissati, dai difensori dei deferiti Basso, Damia, Mrdja, Naumkin, Stella e A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi". Prendevano poi la parola per dichiarazioni spontanee i deferiti Basso, Damia e Stella.

Al termine, il Tribunale, con l'assenso delle parti, rinviava al 25 novembre 2017, ore 13, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana, per la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione della sentenza.

MOTIVAZIONE

I. Considerazioni sul piano istruttorio

Il Tribunale è chiamato a decidere in merito a un procedimento particolarmente complesso, che vede coinvolti otto deferiti (cinque tesserati e tre società affiliate) cui sono attribuiti vari comportamenti illeciti, a volte collegati tra di loro e a volte separati. Il tutto ha come principale, anche se non unico, riferimento i tornei disputati a Montebelluna nel gennaio 2017.

Il Tribunale è consapevole dell'importanza di una decisione che riguarda principalmente una situazione di presunto illecito sportivo in senso stretto, cioè di "atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto" (art. 32, c. 1, RGD). Si tratta di un comportamento che, se verificato, costituisce una grave violazione dei principi della lealtà e della correttezza sportiva, oltre a rappresentare una seria minaccia all'integrità e alla credibilità degli scacchi.

Il Procuratore Federale ha posto evidenza nella memoria conclusiva che vi sarebbe oggi "una rivolta spontanea ma diffusa nel mondo degli scacchi contro quello che, inizialmente, era solo un malcostume occasionale; ma che invece, negli ultimi anni, è purtroppo diventata in Italia una prassi illecita diffusa e costante". Tale prassi sarebbe, secondo il Procuratore, culminata nelle vicende del torneo di Montebelluna dedotte in giudizio.

Sul punto il Tribunale tiene a precisare che il suo compito istituzionale è esclusivamente quello di verificare se una serie di fatti specifici, che il Procuratore ha dedotto in giudizio in quanto attribuibili agli odierni deferiti, sono, secondo il suo prudente apprezzamento, esistenti e rilevanti ai

Scacchi



fini degli illeciti previsti dal RGD. Il Tribunale non può tener conto nel decidere di voci che, per quanto diffuse e ripetute, non abbiano fondamento su dati di fatto concretamente accertabili e accertati in giudizio.

In generale, il Tribunale richiama l'art. 38, c. 6, RGD, in base al quale "per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva". Il Tribunale valuterà pertanto le circostanze di fatto emerse nel presente giudizio, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., e, se dovesse occorrere, porrà alla base della propria decisione anche presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.


Scendendo ai temi specifici, il Tribunale ritiene opportuno soffermarsi qui di seguito su due questioni di carattere istruttorio.

In primo luogo, il Tribunale considera utilizzabili, come mezzi di prova, le trascrizioni di conversazioni *Facebook* tra un deferito (nel caso concreto, Basso o Stella) e un terzo estraneo al procedimento (nel caso concreto, Moroni o Trasciatti). Il Tribunale concorda con quanto rilevato dalla Corte di Cassazione (sentenza del 20 marzo 2015, n. 19158): "ciascuno dei soggetti che partecipano ad una conversazione è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti". In altre parole, quando è fatta da uno degli interlocutori (come nel caso presente), la registrazione è una forma di documentazione, che non è sottoposta alle condizioni e ai limiti propri di un'intercettazione, che presuppone l'estraneità del soggetto che capta la conversazione. Né sussistono, nel caso presente, motivi, come il segreto d'ufficio, che vietino a uno degli interlocutori di rivelare la conversazione a terzi (al Procuratore e, quindi, al Tribunale).

In secondo luogo, il Tribunale non ritiene acquisibili attività investigative svolte dal Procuratore tramite delega a terzi non facenti parte dell'Ufficio della Procura Federale. Alla luce dell'art. 89, c. 1, RGD, le funzioni del Procuratore Federale "sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio". Poiché non risulta che Yuri Garrett faccia parte dell'Ufficio della Procura Federale, il primo dei due verbali di sommarie informazioni di Michele Godena, datato 9 maggio 2017 sarà valutato dal Tribunale non come verbale di sommarie informazioni assunte dalla Procura, ma come documento riportante dichiarazioni rivolte da Godena a Garrett.

2. Considerazioni sul piano sostanziale

Scaroni



Il Procuratore contesta ai cinque tesserati deferiti la violazione di alcune norme del RGD, tra le quali l'art. 2. Il Tribunale ritiene che tale norma, che indica come l'ordinamento federale garantisca tramite gli organi di giustizia il rispetto dei principi della giustizia federale, non configuri alcuna autonoma fattispecie di illecito e si asterrà pertanto dal valutare i comportamenti dei deferiti alla luce dell'art. 2 RGD.

Il Procuratore contesta inoltre a tutti i cinque deferiti la violazione dell'art. 3 RGD, che fa obbligo ai tesserati di tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. Pur costituendo la violazione dell'art. 3 RGD un illecito sportivo a se stante, il Tribunale ritiene che un'eventuale condanna dei deferiti per violazione delle altre norme evocate nei loro confronti dalla Procura, vale a dire, a seconda dei casi, l'art. 32, c. 1, RGD (alterazione dello svolgimento di una gara) o l'art. 35 RGD (condotte ed espressioni sconvenienti o offensive), implichi necessariamente una condotta sleale o scorretta. Di conseguenza, essendo il primo illecito assorbito nel secondo, il Tribunale non procederà, in caso di condanna, a sommare le relative sanzioni.

3. Contestazioni rivolte ai singoli soggetti deferiti

3.A. Pier Luigi Basso

L'elemento centrale dell'incriminazione di Basso da parte della Procura (contestazione A1) ruota attorno ad asseriti accordi illeciti volti a far acquisire al deferito Stella, complice dell'illecito, il punteggio necessario per la qualifica di Grande Maestro Internazionale, attraverso un torneo organizzato presso la società di Montebelluna di cui Basso era legale rappresentante e a tal fine preordinato. Tale torneo era uno dei vari tornei organizzati nell'ambito del festival "Città di Montebelluna" 2017. Basso, che è un Maestro Internazionale e che inizialmente avrebbe dovuto partecipare come giocatore a uno dei tornei, aveva deciso di assumere il ruolo di organizzatore del festival, essendo nel frattempo e per motivi inaspettati divenuto presidente dell'A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi", il circolo scacchistico operante a Montebelluna.

Il torneo cui Stella partecipava era stato organizzato attraverso la particolare formula definita "Scheveningen" per effetto della quale sono formate due squadre di giocatori invitati: cinque giocatori, che intervengono nel torneo pagando le quote di iscrizione e le spese di viaggio, vitto e alloggio, si incontrano due volte, con diverso colore di pezzi, contro altri cinque giocatori, che viceversa, fruiscono di premio di ingaggio e copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

E' chiaro che tale formula, con giocatori e incontri predeterminati, facilita il conseguimento di un punteggio elevato da parte di qualcuno tra i partecipanti e, quindi, l'acquisizione di titoli scacchistici. E' anche chiaro che questa formula, poco comune in Italia e più frequente in alcuni

G. m. s. s.



altri paesi, può costituire un motivo di attrazione per giocatori in cerca di titoli e, di conseguenza, un probabile fattore di successo per un torneo e i suoi organizzatori. Ma da tutto questo non può automaticamente desumersi l'esistenza di un illecito sportivo ai sensi dell'art. 32 RGD, che presuppone il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio ingiusto.


Il Tribunale si deve pertanto chiedere da dove risulti che Basso abbia organizzato un torneo o abbia comunque alterato lo svolgimento di partite giocate nel corso di quel torneo (ad esempio le due partite tra Stella e Mrdja), al fine di far conseguire a Stella il vantaggio ingiusto di acquisire la terza, e definitiva, norma di Grande Maestro (avendo già Stella, uno scacchista giovane e in ascesa, in precedenza acquisito in altri tornei le due prime norme).

Non risulta in atti l'esistenza di alcun accordo diretto tra Basso e Stella, in forza del quale il secondo abbia dato o promesso un corrispettivo al primo. Tuttavia, secondo la Procura, l'asserito illecito sportivo attribuito a Basso e a Stella sarebbe desumibile per due strade diverse, ma concordanti, e cioè dalle dichiarazioni di due altri tesserati, il Maestro Internazionale Guido Caprio e il Grande Maestro Luca Moroni, che occorre esaminare qui di seguito con attenzione.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Caprio, il Tribunale ha voluto ricostruire con cura il percorso fatto dalla notizia che il torneo "Scheveningen" di Montebelluna 2017 fosse combinato al fine di far conseguire a Stella la norma di Grande Maestro. Procedendo a ritroso, come risulta dai verbali di sommarie informazioni della Procura e dalle testimonianze acquisite, Renzo Renier, arbitro del torneo, ha acquisito la notizia da Emilio Bellatalla, presidente della Commissione Arbitrale Federale; questi ha acquisito la notizia da Gianpietro Pagnoncelli, presidente della Federazione Scacchistica Italiana; questi ha acquisito la notizia da Giulio Borgo; questi ha acquisito la notizia da Marco Lantini; questi ha acquisito la notizia da Mirella Spinella Caprio, madre di Guido Caprio; questa ha acquisito la notizia dal figlio, Guido Caprio; questi avrebbe acquisito la notizia direttamente da Basso. Poco importa che l'arbitro Renier non abbia notato alcun comportamento inconsueto da parte dei giocatori, in particolare di Mrdja e Stella, essendo improbabile che la conclusione di accordi illeciti avvenga, più o meno apertamente, durante lo svolgimento delle partite.

Come riferiscono la Spinella Caprio e Lantini, Caprio avrebbe affermato di essere stato invitato da Basso a partecipare al torneo "Scheveningen" di Montebelluna del gennaio 2017, al fine di essere inserito nella squadra degli "anziani" e di cedere punti a Stella, inserito invece nella squadra dei "giovani". Come il Tribunale ha accertato nel corso della seconda testimonianza di Lantini, quando Lantini parlò direttamente con Basso del progettato torneo "Scheveningen" di Montebelluna, quest'ultimo, pur manifestandogli la sua intenzione di coinvolgere Caprio nella

Yonasi



squadra opposta a quella di Stella, non fece alcuna menzione di accordi illeciti. Che vi sarebbero stati accordi illeciti fu una “supposizione” dello stesso Lantini, derivante dalla particolare formula di questo genere di tornei e dalla partecipazione di giocatori *“molto anziani e smaliziati nella squadra che avrebbe avuto la disponibilità a perdere singole partite nei confronti dei componenti della squadra opposta, nella quale avrebbe giocato Stella, fermo il fatto che poi ogni giocatore decide autonomamente il comportamento da tenere”*. Queste stesse supposizioni furono oggetto della successiva conversazione tra Lantini e Borgo, che ne condivise la sostanza. Importa però rilevare, ai fini del presente giudizio che si tratta di supposizioni, che non trovano affatto la loro base in qualche ammissione che Basso abbia fatto ad alcuna delle sei persone che sono intervenute nel percorso di trasmissione della notizia degli asseriti accordi illeciti (Spinella Caprio, Lantini, Borgo, Pagnoncelli, Bellatalla, Renier).

E' rilevante, a questo punto, prendere atto che il perno su cui ruota la ricostruzione della Procura è Caprio, che è l'unico che avrebbe saputo direttamente da Basso degli accordi illeciti che stavano dietro il torneo., Caprio, a causa delle sue cattive condizioni di salute (come è stato dichiarato a questo Tribunale da sua madre, da Lantini, dal Procuratore Federale e dallo stesso Basso) non ha potuto essere sentito come testimone nel presente procedimento, né ha potuto rilasciare sommarie informazioni alla Procura. Tali cattive condizioni personali sembra esistessero anche nel periodo in cui il torneo di Montebelluna 2017 era in corso di organizzazione, tanto è vero che Caprio, anche su indicazione dei genitori preoccupati per la sua salute, non ha partecipato al torneo stesso. Per di più, la difesa di Basso ha depositato in atti uno scritto autografo, datato 17 luglio 2017, con il quale Caprio dichiara di aver letto il verbale di sommarie informazioni rilasciate dalla madre e ne smentisce il contenuto (*“Mia madre ha travisato le mie parole. Non ho mai detto che il torneo di Montebelluna di gennaio 2017 era combinato, né d'esser stato avvisato di ciò da Pier Luigi Basso. Smentisco pertanto quanto riferito da mia mamma”*). Nessuno ha sollevato dubbi o contestazioni sull'autenticità di questo scritto di Caprio.

Considerato l'insieme delle circostanze che riguardano Caprio, il Tribunale, nell'esercizio del prudente apprezzamento cui è tenuto, non ritiene opportuno porre a base delle sue decisioni alcun elemento di prova che coinvolga Caprio, sia che esso porti alla conclusione che il torneo “Scheveningen” di Montebelluna 2017 fosse viziato da un accordo illecito, sia che esso porti alla conclusione opposta. Cadendo il ruolo di Caprio, cadono però anche tutti gli elementi istruttori che da lui discendono. Cade, in altre parole, tutto il percorso a ritroso che, a partire dalla notizia ricevuta dall'arbitro Renier, avrebbe dovuto portare a Basso.

Per quanto riguarda Moroni (che compirà diciotto anni nel luglio 2018), dalla trascrizione delle conversazioni *Facebook* tra Basso e Moroni emergono, insieme a elementi irrilevanti, vari dati

Y. Caprio

LL

R

che presentano interesse per il presente procedimento. Le conversazioni si svolgono in clima di familiarità, a volte serio e a volte faceto, ma intervengono tra due giovani il cui rapporto di amicizia va progressivamente incrinandosi, anche per le voci *“di aver organizzato un torneo corrotto”* che cominciano a circolare sul conto di Basso.

Appare evidente come, nella conversazione, Basso tenga un contegno volutamente provocatorio, se non paradossale. Da un lato, Basso rende noto a Moroni che il mondo degli scacchi sarebbe sostanzialmente corrotto (*“ma tutti lo fanno, figurati”* [comprare e vendere]; *“è forte la tentazione di accettare se ti dicono 100 euro per il punto al CIA pochi resisterebbero; lo sai bene anche tu che è così”*; *“ho sacrificato il mio nome per farvi vedere che tutto è così, che tutti sono così, prima c'erano molti più accordi nascosti”*), si spinge a specificare le tariffe di alcuni giocatori (*“eh sì [Stella] ha dovuto tirare su un capitale”*; *“X [data la natura pubblica della presente sentenza, il Tribunale preferisce non riportare il nome dei giocatori citati] prende 200 euro, lo sai?”*, *“Y, W e Stella prendono 150”*) e alimenta la sua fama di seguace di una visione spregiudicatamente commerciale del mondo degli scacchi (*“all'inizio ero d'accordo; poi non volevo più farlo”* [a proposito del torneo corrotto che aveva organizzato]; *“penso che sia meglio vendere partite che fare così come hai fatto te”* [rompere un'amicizia]; *“sono uscito dal lato oscuro già”*). Dall'altro lato, anche se più raramente, Basso abbandona i toni provocatori per enunciare situazioni più banali (*“resta il fatto che ciò che ti racconto per cazzeggiare e alimentare le fantasie di una storia immaginaria non hanno valore; la verità è che molti GM sono vecchi e quelli che hanno fatto norma hanno 1/3 dei loro anni; lo sai bene no? dopodiché possiamo anche scherzare e riderci su”*).

La Procura vede una confessione nelle esternazioni di Basso a Moroni. La difesa attribuisce le esternazioni al carattere estroverso e provocatore di Basso, che qualche volta tende ad apparire diverso (e peggiore) di quello che egli in realtà è.

Il Tribunale prende nota di alcuni dati di fatto acquisiti, che sono i seguenti: Basso organizza un torneo con formula “Scheveningen”, invitando in una squadra almeno un giocatore anziano e in non buone condizioni di forma (si veda quanto si dirà a proposito del deferito Mrdja) e nell'altra squadra alcuni giocatori giovani ed emergenti; almeno uno dei giocatori della seconda squadra consegue il risultato sperato; Basso si vanta con un amico della sua visione spregiudicata e commerciale del mondo degli scacchi. In un simile contesto, l'organizzazione di un torneo truccato è un'ipotesi, forse una possibile ipotesi.

Ma vi è almeno anche un'altra ipotesi. Era probabile già in partenza che qualcuno, tra i giocatori appartenenti alla seconda squadra avrebbe conseguito il risultato sperato e che questo avrebbe portato notorietà a Basso e alla sua futura attività di organizzatore in Italia di tornei con formula “Scheveningen”. L'alternativa, se non la transizione, tra il ruolo di giocatore e quello di

Scaroni



R

organizzatore porta Basso ad accentuare gli aspetti più intraprendenti della sua personalità e a cercare di rafforzare l'ascendente che ha su giocatori di poco più giovani di lui (Basso compirà vent'anni nel dicembre 2018), acquisendo la fama di personaggio più spregiudicato di quanto realmente egli sia. In questa ottica il tono e le parole utilizzate da Basso nella sua conversazione con Moroni potrebbero essere lette come le affermazioni di chi, pur non avendo svolto una attività concreta nella alterazione illecita delle partite, vede di buon occhio o comunque approva l'eventualità che i giocatori abbiano poi nel concreto messo in atto comportamenti illeciti. Ciononostante, questa seconda ipotesi non presuppone una violazione dell'art. 32 RGD, cioè il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio ingiusto: organizzare tornei con formula "Scheveningen" e invitare ad essi giocatori scelti con cura non costituiscono, da soli, illeciti sportivi.

Il Tribunale, valutando il tutto secondo il prudente apprezzamento cui è tenuto, ritiene di concedere a Basso il beneficio della seconda ipotesi e, in assenza di altre più concrete evidenze, di valutare le esternazioni a Moroni più come una vanteria priva di fondamenti comprovati che come una confessione. Il comportamento tenuto da Basso, di certo non esente da censure, sarà altrimenti valutato dal Tribunale con riferimento al capo A2 del deferimento.

Non si ritiene poi che un coinvolgimento del Basso possa desumersi dal tenore della conversazione telematica tra Stella e Trasciatti, laddove i due parlano della organizzazione di tornei più "sobri" o si riferiscono ad un soggetto terzo come al "capo". In ordine alla "sobrietà" nulla esclude che gli interlocutori si riferiscano al fatto che un elevato numero di tornei con una certa tipologia (tornei chiusi con formule tipo "Scheveningen") può essere visto con sospetto o malignità, mentre il riferimento un soggetto denominato "capo", anche se riguardante Basso, non può determinare di per sé che detto ruolo sia assunto (o da altri attribuito) nell'ambito di una fattispecie illecita.

Quanto sopra motivato porta pertanto a escludere la colpevolezza di Basso per la contestazione A1, che si basa sull'alterazione del risultato di un torneo.

Circa la contestazione A3, relativa all'asserito tentativo di Basso di coinvolgere altri tesserati, alcuni dei quali minorenni, nella manipolazione di tornei, il Tribunale ritiene che, in assenza di altre specifiche indicazioni, essa riguardi il rapporto tra Basso e Moroni (giocatore minorenne). Tuttavia, dalle conversazioni tra i due giocatori non emerge alcun tentativo da parte di Basso di coinvolgere Moroni in specifici accordi di manipolazione di tornei o di partite disputate in tornei. Risulta invece la prospettiva da parte di Basso di un generale stile di vita scacchistica, attento agli aspetti commerciali della compravendita di partite, che sarebbe, secondo Basso, quello proprio della maggioranza, se non della totalità, degli scacchisti. Non vi è quindi alcun atto idoneo,

Scorassi

[Signature]

R

diretto in modo non equivoco a commettere un'infrazione (art. 41, c. 1, RGD). Questo porta a escludere la colpevolezza di Basso anche per la contestazione A3.

Sussistono però più che sufficienti dati di fatto per ritenere Basso responsabile dell'illecito previsto dagli art.3 e 35 RGD (condotte ed espressioni sconvenienti ed offensive e comunque non conformi a lealtà e correttezza sportiva) e contestato al capo A2, che si verifica qualora, in occasione di manifestazioni, un tesserato tenga comportamenti che ledono l'immagine pubblica del movimento scacchistico in generale.

Già dalla conversazione *Facebook* con Moroni, oltre che dal verbale di sommarie informazioni e dalla testimonianza dello stesso, risulta come Basso di vantasse di far parte del "*lato oscuro degli scacchi*" (da intendersi composto dai giocatori che comprano e vendono partite) e si proponesse di diventare in futuro il "*direttore*" degli accordi tra giocatori. Proprio questo aspetto di Basso ha determinato la reazione di Moroni e ha contribuito alla rottura dell'amicizia tra i due scacchisti. Più in generale, proprio il fatto che vi sia chi "*con incredibile arroganza ammette e ammira apertamente questo tipo di comportamenti*" (cioè la compravendita di partite) viene posto in evidenza nella lettera aperta sottoscritta da un gruppo di atleti di alto livello (Marina e Sabino Brunello, Alberto David, Danyyil Dvirnyy, Michele Godena, Luca Moroni, Francesco Rambaldi, Axel Rombaldoni, Daniele Vocaturo, Olga Zimina).


Anche in situazioni diverse dai tornei di Montebelluna 2017 – ad esempio, durante il Campionato mondiale under 20, svoltosi in India nel 2016 – Basso si era impegnato nell'apologia, per varie ragioni, della pratica di compravendita di partite (fatta da altri in occasioni imprecisate), descritta come un obiettivo del suo stile di vita futuro. Si possono vedere in proposito i verbali di sommarie informazioni di Alessia Santeramo, Luca Moroni, Francesco Rambaldi, Sabino Brunello e le deposizioni dei testimoni Godena, Moroni e Brunello).

Tale comportamento tenuto da Basso, costituisce una grave lesione dell'immagine del movimento scacchistico e degli ideali di leale e corretto agonismo che caratterizzano la grande maggioranza dei giocatori di scacchi. Sussiste pertanto la violazione da parte del Basso dagli art.3 e 35 RGD.

3.B. Andrea Stella

Circa il deferito Stella, il Tribunale richiama anzitutto quanto motivato in relazione al deferito Basso in ordine alla mancata emersione nel presente giudizio di elementi che possano far ritenere l'effettivo compimento di illeciti nel torneo con formula "Scheveningen" svolto in Montebelluna nel 2017 (capo B1 del deferimento), al fine di alterarne il regolare svolgimento e di permettere a Stella di conseguire un punteggio sufficiente al riconoscimento della terza norma di Grande Maestro Internazionale. Non deve pertanto il Tribunale disporre la trasmissione della

Scacchi



presente sentenza alla FIDE per l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine al conseguimento di tale titolo da parte di Stella.

Ritiene però il Tribunale che possano ravvedersi profili di responsabilità di Stella con riferimento ai fatti contestati al capo B3 del deferimento, per avere Stella prospettato al tesserato Trasciatti un'illecita manipolazione di uno dei tornei di Montebelluna, qualora quest'ultimo si fosse iscritto a tale torneo, come Stella vivamente gli consigliava di fare.

Sull'eccepita modifica dell'atto di deferimento con l'inserimento del riferimento a Trasciatti, il Tribunale osserva che già dalla lettura combinata del deferimento (conclusioni e argomentazioni in atti) con la documentazione prodotta era evidente che, nel contestare a Stella il tentato coinvolgimento di altri tesserati, la Procura si riferisse, anche se non unicamente, a Trasciatti.

Nel merito, si osserva innanzitutto che il torneo al quale Trasciatti avrebbe potuto iscriversi, come da sua stessa ammissione e come suggerisce il livello (punteggio ELO) del giocatore, non era il torneo oggetto del capo B1, ovvero il torneo con formula "Scheveningen" nel quale lo Stella ottenne la norma per conseguire il titolo di Grande Maestro, ma un altro dei tornei poi effettivamente svolti a Montebelluna.

Al fine dell'illecito commesso da Stella, appare rilevante la conversazione telematica in atti tra Stella e Trasciatti. Anche questa conversazione, come quella già vista tra Basso e Moroni, ha una natura amichevole e spesso scherzosa. I due interlocutori discutono spesso di prezzi, che tuttavia non sempre sono i prezzi di vitto e alloggio per gli scacchisti, come Trasciatti o i suoi allievi, che avessero intenzione di disputare i tornei di Montebelluna. A volte si tratta invece dei prezzi della compravendita di partite. In effetti, Stella rivolge a Trasciatti le seguenti frasi: *"tu ci staresti a ottenere 2 su 3 a un prezzo minore? Sì o magari 2,5 su 3 a un prezzo poco maggiore. Magari con 600 ti fa 2,5 su 3 e ne hai un'altra da giocarti. 50 euro in più. Se no magari 450 2 su 3. 100 in meno. Sempre possibilità di rateizzare"*. E ancora, visto che Trasciatti dilazionava una risposta: *"Ma tu grosso modo verresti comunque? Definendo poi questa seconda parte? E' importante sapere: A, se vieni; poi la fase B puoi avere tempo di confermare. Penso che i prezzi più o meno sono questi. Devo sentire il capo comunque"*. Si deve escludere che Stella si riferisca ai costi dell'albergo, anche perché tali costi non cambiano in rapporto ai risultati conseguiti da un giocatore in un torneo. La conferma che quanto trattato da Stella e Trasciatti (quest'ultimo solo apparentemente) abbia carattere illecito si ha dall'invito che il primo rivolge al secondo: *"Io cancello tutto comunque: le conversazioni. Cancella anche te"*.

Con tali affermazioni, Stella prospetta chiaramente a Trasciatti la possibilità di ottenere un risultato sportivo determinato a fronte di versamento di denaro, formulando un'ipotesi specifica e

U. Sciarra


ben dettagliata. Il tutto nel contesto di una conversazione in cui, da una parte, Stella sembra assumersi il ruolo di intermediario con l'organizzatore dei tornei di Montebelluna (il "capo", molto verosimilmente Basso) e, dall'altra, Trasciatti conferma la sua intenzione di partecipare proprio a uno dei tornei di Montebelluna.

Lo stesso Stella nelle proprie difese non smentisce il contenuto delle sue affermazioni ma, senza però offrire argomenti convincenti a supporto della sua prospettazione, si limita a qualificare come una "sciocchezza", intervenuta alle due di notte, la "*fantasiosa ipotesi da lui fatta di acquisto di punti*". Ma le parole di Stella sono sufficientemente chiare nel loro significato e precise nelle loro quantificazioni monetarie per escludere sprovvedute fantasie.

Si pone a questo punto il problema della qualificazione sul piano giuridico della condotta di Stella. L'illecito che Stella aveva prospettato a Trasciatti non si è verificato, avendo Trasciatti poco dopo rinunciato a partecipare al torneo di Montebelluna. Il concetto di tentativo (art. 41 RGD) presuppone il compimento di atti idonei che siano diretti in modo non equivoco a commettere un'infrazione (requisiti dell'idoneità e dell'univocità dell'atto). Nella fattispecie, non vi è dubbio che il commercio che Stella proponeva a Trasciatti fosse univocamente diretto a compiere l'infrazione di alterare lo svolgimento di una gara (art. 32 RGD). Non si trattava però della compravendita di una partita tra Stella e Trasciatti, che a Montebelluna avrebbero disputato tornei diversi, ma dell'intermediazione di Stella per un accordo illecito che sarebbe dovuto intervenire tra gli organizzatori del torneo e Trasciatti. Viene pertanto a mancare l'elemento dell'idoneità di un eventuale tentativo, non risultando alcuna prova che Stella abbia effettivamente discusso con Basso o con un altro organizzatore dei tornei di Montebelluna della possibilità di garantire a Trasciatti un certo numero di punti dietro il pagamento di un certo compenso. Solo se fosse provato questo successivo evento o se almeno Stella avesse riferito a Trasciatti di avere concordato con Basso o altro organizzatore la compravendita di punti a favore di Trasciatti si potrebbe parlare di tentativo, cioè di atto idoneo a commettere un'infrazione, non avendo Stella, da solo, la capacità di alterare lo svolgimento del torneo cui avrebbe partecipato Trasciatti. Ma, poiché non appare dagli atti che tutto questo sia mai avvenuto, Stella non può essere riconosciuto responsabile di un tentativo di alterare lo svolgimento di una gara.

Tuttavia, qualificando autonomamente gli stessi fatti portati in giudizio, come è in suo potere di fare, il Tribunale ritiene che il comportamento di Stella possa integrare il meno grave illecito di condotta sconveniente od offensiva e non conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva (art. 3 e 35 RGD), che, come già rilevato a proposito di Basso, si verifica qualora, in occasione di manifestazioni, un tesserato tenga comportamenti che ledono l'immagine pubblica del movimento scacchistico in generale. Prospettare una compravendita di punti, sia pure a un solo

Y. Cass.



tesserato, aggiungendo, più in generale, che il movimento scacchistico italiano è caratterizzato da “una lotta tra clan di mafie” e da “una cricca di compravenditori”, integra l’illecito previsto dagli art.3 e 35 RGD.

Stella pertanto deve ritenersi non colpevole per la violazione di cui al capo B1, ma responsabile per la violazioni di cui al capo B3 del deferimento, sia pure sotto il profilo degli art. 3 e 35 RGD e non sotto quello dell’art. 32 RGD.

Nessuna responsabilità è infine ipotizzabile in ordine ai fatti di cui al capo B2 del deferimento, non essendo emerso alcun elemento di colpevolezza di Stella, come riconosce la stessa Procura che ha chiesto in proposito l’assoluzione del deferito.

3.C. Milan Mrdja

Non sono emersi agli atti del processo elementi di prova sufficienti, né sono ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti, utili a ritenere il deferito Mrdja responsabile delle violazioni contestate nei capi C1 e C2 del deferimento.

In via preliminare, deve dichiararsi infondata l’eccezione di nullità dei capo C1 e C2 del deferimento proposta da Mrdja.

Premesso che la nullità per genericità del deferimento deve essere valutata tenendo conto non solo delle espressioni utilizzate dalla Procura nella formulazione del capo di accusa ma anche, in combinato, tenendo conto di quanto dalla stessa Procura dedotto nei propri atti e da quanto emergente nella documentazione prodotta, è di tutta evidenza che la Procura abbia contestato al deferito comportamenti specifici e ben circostanziati identificabili nell’aver concorso quale giocatore alla realizzazione del torneo di Montebelluna, preordinato al compimenti di illeciti, e ad averne alterato il regolare svolgimento al fine di favorire il tesserato Stella (per quanto relativo al capo C1) e, per quanto al capo C2, nell’aver reiteratamente tentato di coinvolgere altri tesserati nei fenomeni illeciti di cui al capo C1 (“... nei suddetti fenomeni di illecita manipolazione dei Tornei ...”).

L’eccezione è peraltro infondata anche per la parte in cui viene contestata, come violazione del diritto alla difesa, la mancata produzione da parte della Procura di verbali di sommarie informazioni ai quali essa comunque farebbe riferimento nei propri atti. Si precisa sul punto che, da una parte, la Procura ha piena discrezionalità nel decidere quali documenti produrre e, dall’altra, che, con tutta evidenza, questo Tribunale trarrà argomenti di decisione esclusivamente sulle risultanze dell’attività istruttoria svolta e sulle evidenze documentali versate dalle parti in atti.

Venendo al merito di dette contestazioni, questo Tribunale ritiene che dalle prove dedotte dalla Procura non sia emersa la violazione di cui ai capi C1 e C2 ovvero, in termini concreti, che Mrdja abbia volontariamente perso le due partite giocate con Stella al fine di assicurare a sé o ad

Souan

altri un vantaggio ingiusto e che egli abbia tentato di coinvolgere altri tesserati in illeciti. Nessun argomento di prova è desumibile sul punto dalla conversazione tra Basso e Moroni e dai verbali di sommarie informazioni di Basso, Santeramo, Rambaldi e Bellatalla. Dalla lettura delle stesse si evince solamente che alcuni tesserati abbiano sospettato un comportamento illecito del Mrdja, senza riferire circostanze di fatto specifiche a supporto di tali sospetti, se non delle conclusioni per deduzione suggerite dall'esito delle partite lette alla luce di una dichiarata cattiva reputazione del suddetto tesserato. Nei dati emersi in giudizio risulta soltanto che Mrdja ha giocato a Montebelluna nel 2017 un cattivo torneo, perdendo, tra l'altro, due partite con Stella, senza però che sia stato provato "un accordo tra i giocatori che contempra la dazione di un corrispettivo" (art. 32, c. 2, RGD).

I tesserati sopra indicati riferiscono anche di aver ascoltato terzi (e non Mrdja) descrivere (e magari lodare) in modo generico l'esistenza di un sistema preordinato a commettere illeciti. Tale elementi non si ritengono sufficienti a concludere per la fondatezza delle contestazioni rivolte dalla Procura a Mrdja. E' il caso di aggiungere che, se anche fosse risultato (ma la cosa non è stata sufficientemente provata) che Mrdja fosse il "direttore" di un traffico di giocatori, che erano indirizzati verso un torneo o un altro, al fine di aumentare le probabilità di vincere premi, tale circostanza non costituirebbe da sola un illecito sportivo ai sensi dell'art. 32 RGD, essendo necessaria a questo fine la prova di "atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara".

Mrdja deve pertanto considerarsi non colpevole delle violazioni di cui ai capi C1 e C2 del deferimento.

3.D. Igor Naumkin

Sono emersi nel presente giudizio elementi specifici e concordanti che fanno ritenere provati i fatti cui al capo D1 del deferimento.

I testimoni Traversi e Dobboletta hanno riferito che la sera prima dell'inizio del torneo di Montebelluna, durante il buffet, Naumkin si avvicinò a Dobboletta proponendo allo stesso di vendergli la partita che avrebbero giocato nel torneo ad un prezzo indicato in euro 200. Entrambi i testimoni dichiarano che l'offerta venne rifiutata e risulta agli atti che la successiva partita tra i due tesserati vide la vittoria di Naumkin. E' quindi pacifico che l'illecito venne solo tentato da Naumkin e che lo stesso debba ritenersi colpevole della violazione di cui al capo D1 del deferimento. Non valgono a escludere o ad attenuare la responsabilità di Naumkin le condizioni personali in cui egli si trovava al momento in cui si verificò l'episodio, condizioni riferite dal teste Traversi ("*Naumkin sembrava aver mangiato e bevuto oltre misura. Era rosso in viso e aveva un bicchiere in mano*"), Dette condizioni, per come descritte, non possono far concludere che in quel frangente Naumkin si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere tale da non ritenere attribuibili le sue

Traversi

Dobboletta

R

parole a volontà consapevole e cosciente. Non è emersa peraltro prova evidente che Naumkin, come da sua difesa, volesse solo scherzare nel proferire l'offerta e nulla poi lascia escludere che un tentativo di illecito, ovvero l'offerta di vendere una partita, possa essere formulato con tono ironico o "leggero" al fine di poter valutare le reazioni del soggetto al quale l'offerta è formulata. La tesi difensiva di Naumkin in ordine al tono ironico dell'approccio denuncia un'incongruenza nelle stesse dichiarazioni di Naumkin, laddove egli precisa a sua discolpa di non essere amico e di non essere in confidenza con Dobboletta.

Non sono invece emersi agli atti del processo elementi di prova sufficienti, né sono ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti che siano utili per ritenere il deferito Naumkin responsabile delle violazioni contestate al capo D2 del deferimento.

In via preliminare, anche in questo caso deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del capo D2 proposta dalla difesa Naumkin. Premesso che la nullità per genericità del deferimento deve essere valutata tenendo conto non solo delle espressioni utilizzate dalla Procura nella formulazione del capo di accusa ma anche, in combinato, tenendo conto di quanto la stessa Procura ha dedotto nei propri atti e di quanto è emerso nella documentazione prodotta, è di tutta evidenza che la Procura abbia contestato al deferito comportamenti specifici e ben circostanziati identificabili nell'aver reiteratamente tentato di coinvolgere altri tesserati nei fenomeni illeciti di cui al capo D1 ("*... nei suddetti fenomeni di illecita manipolazione dei tornei ...*").


L'eccezione è peraltro infondata anche per la parte in cui viene contestata, come violazione del diritto alla difesa, la mancata produzione da parte della Procura dei verbali di sommarie informazioni. Sul punto ci si riporta a quanto già motivato nella trattazione della posizione di Mrdja.

Venendo al merito di dette contestazioni, questo Tribunale ritiene che dalle prove dedotte dalla Procura non sia provata la violazione di cui al capo ovvero, in termini concreti, che Naumkin abbia tentato di coinvolgere altri tesserati in illeciti. Nessun argomento di prova è emerso sul punto. Dai verbali a sommarie informazioni prodotti e dalle prove testimoniali si evince solamente che alcuni tesserati abbiano nominato Naumkin come facente parte di un "*sistema*" preordinato alla commissione di illeciti, ma senza con ciò riferire circostanze di fatto specifiche a supporto di tali affermazioni. Naumkin deve pertanto considerarsi non colpevole delle violazioni di cui al capo D2 del deferimento.

3.E. Angelo Damia

Questo Tribunale ritiene Damia non colpevole delle violazioni ascritte al capo E1 del deferimento.

Scorsari



R

Nello specifico la Procura sostiene che Damia avrebbe concorso del tentativo di illecito Naumkin – Doboletta di cui al capo D1 del deferimento. Le prove dedotte non sono però sufficienti a condurre ad un giudizio di colpevolezza. I testi Dobboletta e Traverso escludono che Damia fosse presente quanto Naumkin formulò a Dobboletta la proposta illecita. Traverso, in particolare, precisa di non aver assistito a incontri tra Naumkin, Doboletta e Damia. Dobboletta dichiara che dopo l'incontro con Naumkin avrebbe incontrato Damia, il quale gli avrebbe chiesto se era sicuro, senza specificare di che cosa mai egli fosse sicuro. La deduzione di Dobboletta (*“dedussi che si riferisse alla proposta di Naumkin che mi era stata appena formulata”*) non può costituire argomento di prova in quanto non sostenuta da altri elementi e in quanto è emerso in giudizio che Damia avrebbe potuto riferirsi ad altro argomento, quale il rifiuto della sua proposta di divenire allenatore dello stesso Dobboletta. Né può considerarsi valido argomento di prova quanto dichiarato da Basso nel verbale a sommarie informazioni. Troppo generica appare la dichiarazione di Basso, laddove egli riporta voci di terzi non identificati sul fatto che *“Naumkin, Damia e Dobboletta avessero avviato la trattativa sulla partita del giorno seguente”*.


Sono invece emersi nel presente giudizio elementi specifici e concordanti che fanno ritenere provati i fatti cui al capo E2 del deferimento.

La testimone Zimina ha riferito che, durante il campionato italiano lampo del 2013, per due volte Damia le propose l'acquisto della partita, la seconda dopo che la Zimina aveva fatto una mossa irregolare. La testimone riferisce di aver rifiutato la proposta in entrambi i casi e di aver poi perso la partita. È quindi pacifico che l'illecito venne solo tentato da Damia.

Non valgono a escludere o ad attenuare la responsabilità di Damia il fatto che la Zimina allora non denunciò il fatto agli arbitri e ne riferisce ora dopo alcuni anni dall'accaduto. La mancata denuncia è una circostanza a sé stante, che non incide sulla veridicità o meno di quanto riferito, non essendoci alcuna contraddittorietà, né logica, né fattuale, tra le due circostanze.

La Zimina ha reso testimonianza previo ammonimento ex art. 81, comma 2, RGD, ben edotta sulle conseguenze derivanti da eventuali sue dichiarazioni false o reticenti. Non può quindi ritenersi svalutata la forza probatoria della sua testimonianza per la supposizione, dedotta da Damia, che la Zimina abbia testimoniato nel timore di incorrere nell'illecito di omessa denuncia o sulla promessa da parte del Procuratore di non essere deferita per detto presunto illecito. Né possono ipotizzarsi motivi di risentimento da parte della Zimina per il fatto che, perdendo, essa abbia perso anche un premio in denaro e il titolo di campionessa italiana. Tali circostanze non sono sufficienti per portare alla conclusione la Zimina si sia proposta di dire il falso dinanzi a questo Tribunale, che ritiene pertanto pienamente attendibile la sua testimonianza.

Y. Caracciolo



A tutto questo può aggiungersi che Damia risulta già essere stato in passato sanzionato con la deplorazione per una “grave infrazione ai principi di correttezza e fair play” (decisione del 19 ottobre 2004 del Giudice Sportivo Unico).

Il Tribunale pertanto conclude che Damia si è reso responsabile della violazione di cui al capo E2 del deferimento.

3.F. A.S.D. B. Vergani “Paese degli Scacchi”, Club 64 A.S.D. e Club Scacchi Capri A.D.

Ai fini della norma sulla responsabilità oggettiva delle società per fatto dei tesserati (art. 5 RGD), va tenuto presente che, nel gennaio 2017, periodo in cui sono stati disputati i tornei di Montebelluna 2017, Basso era iscritto all’A.S.D. B. Vergani “Paese degli Scacchi”, Stella e Damia al Club 64 A.S.D. e Naumkin al Club Scacchi Capri A.D.

L’art. 35, c. 3, RGD esclude, nel caso di condotte ed espressioni sconvenienti o offensive tenute da un tesserato, ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto sia compiuto da un dirigente nell’esercizio delle sue funzioni (“nell’esercizio” e non “nel corso” delle sue funzioni). Non ritiene il Tribunale che le dichiarazioni lesive dell’immagine pubblica del movimento scacchistico siano state fatte da Basso nell’esercizio delle sue funzioni di presidente di una società scacchistica e pertanto non sussistono motivi per sanzionare l’A.S.D. B. Vergani “Paese degli Scacchi”.

Date le particolari circostanze personali in cui è maturato l’illecito compiuto da Naumkin, il Tribunale ritiene che il Club Scacchi Capri A.D. ignorasse incolpevolmente quanto Naumkin stesse facendo. Tale associazione può quindi beneficiare della clausola di esonero prevista dall’art. 5, c. 2, d, RGD.


Non emerge infine agli atti prova del fatto che, nei periodi in cui tennero i comportamenti illeciti di cui si sono resi responsabili, i tesserati Damia (nel 2013) e Stella (nel 2016) fossero iscritti al Club 64 A.S.D. Tale circostanza è stata peraltro eccepita dalla difesa di detta società, che deve quindi ritenersi esente dalle responsabilità oggettive di cui all’atto di deferimento.

4. Determinazione delle sanzioni

4.A. Pier Luigi Basso

La violazione dell’art. 35 RGD è punita con la sanzione dell’ammonizione o della deplorazione o, in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell’agente o al mezzo di comunicazione usato, con la sanzione della sospensione da uno a sei mesi (art. 34, c. 5, RGD, cui rinvia l’art. 35, c. 3, RGD). Ritiene il Tribunale che, in questo caso, l’infrazione sia grave, visto che al momento di commissione di alcuni dei fatti imputati Basso era dirigente di una

Scacchi




società scacchistica, e che quindi la sanzione di base possa determinarsi, tenendo conto della violazione degli art.3 e 35 RGD in tre mesi di sospensione.

Avendo già valutato la qualifica di Basso di presidente di società scacchistica ai fini della determinazione della gravità della sua infrazione, il Tribunale non valuta la stessa qualifica quale aggravante ai fini dell'art. 42, c. 1, lett. a, RGD. Sussiste però l'aggravante di aver agito per motivi futili (art. 42, c. 1, lett. c, RGD), essendo futile il comportamento di chi, per dare corso alla sua "*natura volutamente provocatoria e dialettica*" (così la memoria conclusionale di Basso), faccia dichiarazioni che ledono l'immagine pubblica del movimento scacchistico, tanto più se questo avviene anche in conversazioni con un tesserato minorenni (Moroni). Ne consegue l'aggravamento di un mese della sanzione di base.

Non ritiene il Tribunale di dover concedere a Basso l'attenuante atipica della giovane età (art. 44, c. 2, RGD), richiesta dalla Procura, in quanto la condotta di cui Basso è responsabile si è in gran parte svolta dopo il compimento della maggiore età.

Va pure considerata la situazione di recidiva, sia pure non della stessa indole, in cui si trova Basso, a causa di una precedente infrazione, commessa nei cinque anni dalla presente infrazione (art. 40, c. 4, lett. b, RGD). Questo porta a un ulteriore aggravio di un mese della sanzione di base.

La sanzione finale va pertanto determinata in cinque mesi di sospensione.

Non può, infine, il Tribunale accogliere la richiesta di Basso di posticipare all'11 dicembre 2017 la decorrenza della sanzione, in quanto la sospensione dell'esecuzione delle sue decisioni non rientra nei poteri del Tribunale Federale (cfr. art. 82, c. 4, RGD). L'efficacia della sanzione decorre pertanto dalla data di deposito della sentenza.

4.B Andrea Stella


Dato che le dichiarazioni lesive dell'immagine pubblica del movimento scacchistico risultano da una conversazione privata tra Stella e un altro tesserato, non ricorre l'ipotesi di particolare gravità prevista dall'art. 34, c. 5, RGD, cui fa rinvio l'art.35, c. 3, RGD. Esclusa pertanto la sospensione, rimane al Tribunale la scelta tra l'ammonizione o la deplorazione. Il Tribunale sceglie , tenendo conto della violazione degli art. 3 e 35 RGD la sanzione più grave, cioè la deplorazione, con espressa diffida da astenersi in futuro da condotte analoghe (art. 27 bis RGD).

Per l'infrazione di cui egli è responsabile non ritiene il Tribunale di poter concedere a Stella l'attenuante atipica della giovane età (art. 44, c. 2, RGD), richiesta dalla Procura, in quanto la condotta di cui Stella è responsabile si è svolta dopo il compimento della maggiore età.

4.C. Igor Naumkin

Tenuto conto della specie, dei modi e del luogo dell'infrazione, il Tribunale ritiene equa la sanzione di base di dodici mesi di sospensione (art. 33, c. 1 e 2, RGD).

Scaroni




Considerato che trattasi di illecito tentato (art. 41 RGD), la sanzione è ridotta a mesi sei di sospensione.

4.D. Angelo Damia

Tenuto conto della specie, dei modi e del luogo dell'infrazione e delle circostanze in cui è stato reiterato il tentativo, il Tribunale ritiene equa la sanzione di base di dodici mesi di sospensione (art. 33, c. 1 e 2, RGD).

Visto l'art. 40, c. 9, RGD, il Tribunale ritiene equo non irrogare un aumento di pena per la recidiva, dato che la precedente infrazione è stata commessa ben oltre i cinque anni dalla presente infrazione (art. 40, c. 4, lett. b, RGD).

Considerato che trattasi di illecito tentato (art. 41 RGD), la sanzione è ridotta a mesi sette di sospensione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, dichiara

Pier Luigi Basso

- non colpevole delle violazioni del RGD di cui ai capi A1 e A3 dell'atto di deferimento;
- colpevole della violazione del RGD di cui al capo A2 dell'atto di deferimento (art. 3 e art. 35, c. 1, RGD);
- e, tenuto conto degli art. 3, 35, c. 3, 40 e 42 RGD, commina a Pier Luigi Basso la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per un periodo di mesi cinque.

Andrea Stella

- non colpevole delle violazioni del RGD di cui ai capi B1 e B2 dell'atto di deferimento;
- colpevole della violazione del RGD di cui al capo B3 dell'atto di deferimento (art. 3 e art. 35, c. 1, RGD);
- e, tenuto conto degli art. 3, 35, c. 3, RGD, commina ad Andrea Stella la sanzione della deplorazione, con espressa diffida da astenersi in futuro da condotte analoghe.


Milan Mrdja

- non colpevole delle violazioni del RGD di cui ai capi C1 e C2 dell'atto di deferimento;

Igor Naumkin

- colpevole della violazione del RGD di cui al capo D1 dell'atto di deferimento;
- non colpevole della violazione del RGD di cui al capo D2 dell'atto di deferimento;

Scor as.




- e, tenuto conto degli art. 3, 33 e 41 RGD, commina a Igor Naumkin la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per un periodo di mesi sei.

Angelo Damia

- non colpevole della violazione del RGD di cui al capo E1 dell'atto di deferimento;
- colpevole della violazione del RGD di cui al capo E2 dell'atto di deferimento;
- e, tenuto conto degli art.3, 33 e 41 RGD commina ad Angelo Damia la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per un periodo di mesi sette

Società A.S.D. B. Vergani "Paese degli Scacchi"

- esente da responsabilità per i fatti di cui al deferimento.

Società Club 64 A.S.D.

- esente da responsabilità per i fatti di cui al deferimento.


Società Club Scacchi Capri A.D.

- esente da responsabilità per i fatti di cui al deferimento.


Milano, 25 novembre 2017

Il Tribunale Federale

Tullio Scovazzi, presidente



Paolo Grassi, giudice



Isidoro Di Giovanni, giudice

